



Eidgenössische
Kommunikations-
kommission

Commission
fédérale
de la communication

Commissione
federale
delle comunicazioni

Cumissiu
federala
da communicaziun

Federal
Communications
Commission

Rapporto annuale
della
Commissione federale delle comunicazioni
(ComCom)
2001

Commissione federale delle comunicazioni (ComCom)
Marktgasse 9
CH – 3003 Berna

Tel.: 031 323 52 90
Fax: 031 323 52 91
Sito Internet: www.fedcomcom.ch

Indice

| | |
|--|-----------|
| I. BILANCIO E PROSPETTIVE..... | 3 |
| 1. QUATTRO ANNI DI LIBERALIZZAZIONE NEL SETTORE DELLE TELECOMUNICAZIONI: PRIMI RAPIDI SUCCESSI E PERSISTENTI LACUNE..... | 3 |
| <i>Lo scenario idilliaco ai tempi della nascita della LTC</i> | 5 |
| <i>Dopo l'euforia la grande delusione</i> | 6 |
| <i>Tendenza al consolidamento e ritiro degli investitori dalla Svizzera</i> | 6 |
| <i>Concorrenza necessaria a livello d'infrastruttura</i> | 8 |
| 2. TENDENZE ED EFFETTI DELLA GIURISPRUDENZA DEL TRIBUNALE FEDERALE..... | 8 |
| 3. PROSPETTIVE..... | 11 |
| <i>Il mercato dei servizi a larga banda e l'importanza dell'accesso disaggregato</i> | 12 |
| <i>Il mercato della telefonia mobile e le disposizioni d'esecuzione dell'ORNI</i> | 13 |
| II. LA COMMISSIONE E LA SUA SEGRETERIA | 15 |
| 1. LA COMMISSIONE..... | 15 |
| 2. LA SEGRETERIA | 15 |
| III. LE ATTIVITÀ DELLA COMMISSIONE..... | 16 |
| 1. INTERCONNESSIONE..... | 16 |
| 1.1. <i>Linee affittate e mezzi di trasmissione: Commcare contro Swisscom</i> | 16 |
| 1.2. <i>Terminazione mobile : diAx contro Swisscom</i> | 17 |
| 1.3. <i>Procedure concernenti il modello di calcolo "Long Run Incremental Cost" (LRIC): MCIWorldcom contro Swisscom e diAx contro Swisscom</i> | 18 |
| 1.4. <i>Accesso disaggregato alla rete locale (unbundling): diAx contro Swisscom</i> | 18 |
| 2. CONCESSIONI..... | 19 |
| 2.1. <i>Concessioni WLL</i> | 20 |
| 2.2. <i>Concessioni UMTS</i> | 20 |
| 2.3. <i>Concessioni GSM</i> | 22 |
| 2.4. <i>Servizio universale</i> | 22 |
| 3. PIANO DI NUMERAZIONE..... | 23 |
| 4. PIANO NAZIONALE D'ATTRIBUZIONE DELLE FREQUENZE..... | 25 |
| 5. LIBERA SCELTA DEL FORNITORE DI SERVIZI (CARRIER (PRE-)SELECTION) | 25 |
| 6. MISURE ADOTTATE NELL'AMBITO DELLE PROCEDURE DI VIGILANZA | 26 |
| 7. VIAGGIO DI STUDIO DELLA COMMISSIONE | 26 |
| IV. EVOLUZIONE DEL MERCATO: DATI STATISTICI CHIAVE..... | 28 |
| V. RIASSUNTO DELLE ATTIVITÀ DELLA COMMISSIONE..... | 33 |
| ALLEGATO I : I MEMBRI DELLA COMMISSIONE | 35 |
| ALLEGATO II : I COLLABORATORI DELLA SEGRETERIA | 35 |

I. Bilancio e prospettive

Negli ultimi anni si è assistito ad una forte crescita della domanda di servizi di comunicazione da parte dei consumatori. Da un lato, il settore delle telecomunicazioni garantisce con il servizio universale un'offerta di base all'intera popolazione; dall'altro, contribuisce allo sviluppo sociale anticipando con investimenti cospicui nelle nuove tecnologie i bisogni di un mondo del lavoro e del consumo mobile, dinamico e in continuo mutamento. Le telecomunicazioni hanno inoltre un'importanza capitale per lo sviluppo della società dell'informazione e sono un importante motore dell'economia svizzera.

Quattro anni dopo la liberalizzazione, si constatano successi importanti per i consumatori; tuttavia, indipendentemente dall'evoluzione sfavorevole del mercato dei capitali e della congiuntura, si delineano anche lacune nella legislazione che, secondo la Commissione, devono essere colmate il più rapidamente possibile. In particolare, le linee affittate e l'accesso disaggregato alla rete locale dovrebbero sottostare all'obbligo d'interconnessione. La Commissione voleva incoraggiare la concorrenza e una rapida apertura in questi segmenti di mercato, ma glielo ha impedito una decisione del Tribunale federale che tratteremo in dettaglio nelle pagine seguenti. Secondo la Commissione, il Consiglio federale dovrebbe colmare queste lacune modificando un'ordinanza.

La Commissione tenta qui di seguito di illustrare a grandi linee luci e ombre del processo di liberalizzazione.

1. Quattro anni di liberalizzazione nel settore delle telecomunicazioni: primi rapidi successi e persistenti lacune

Laddove si è instaurata una vera e propria concorrenza tra i fornitori, la legge sulle telecomunicazioni (LTC) ha avuto il successo voluto dal legislatore. I consumatori, infatti, a differenza di quanto è accaduto in altri settori di consumo, hanno beneficiato di prezzi più bassi e di una gamma più ampia d'offerte di gran qualità; in particolare, tra il 1998 e il 2000, i prezzi delle comunicazioni fisse nazionali e internazionali sono diminuiti più rapidamente di quanto previsto. L'ampia liberalizzazione dei mercati delle telecomunicazioni a livello europeo ha pure avuto un effetto positivo sulle tariffe svizzere.

Raramente una tecnologia si è integrata nella vita quotidiana ed è stata accettata da ampie cerchie della popolazione così rapidamente come è accaduto per la telefonia mobile. Negli ultimi anni in questo campo si sono sviluppati una miriade di servizi e modelli tariffari diversi, destinati a vari gruppi d'utenti. Anche qui si constatano i vantaggi della concorrenza in materia d'infrastrutture, poiché gli operatori possono scegliere autonomamente la configurazione tecnica e geografica della loro rete di telefonia mobile, il che permette loro di lanciare in modo indipendente offerte particolari destinate a gruppi di consumatori ben definiti. Sfortunatamente

una gamma d'offerte più interessante e variata, con strutture tariffarie e servizi diversi, non è fonte di maggiore chiarezza per il consumatore. Per aumentare la trasparenza, varie piattaforme Internet e pubblicazioni delle associazioni per la tutela dei consumatori offrono preziose occasioni di paragone.

Dal punto di vista del consumatore, occorre rilevare che il servizio universale alla popolazione e, di conseguenza, la partecipazione di tutti alla comunicazione sociale è attualmente garantito in tutta la Svizzera, e lo sarà anche in futuro, grazie ad un'offerta di base di servizi di telecomunicazione.

Nonostante questi risultati positivi per i consumatori, vi è il forte rischio che il processo di liberalizzazione, iniziatosi in modo molto promettente, si blocchi a metà strada. Il motivo principale è il monopolio di Swisscom nella rete di collegamento¹, che, di fatto, è ancora una realtà. Le attuali basi legali non permettono l'accesso disaggregato alla rete locale, il che significa che i concorrenti non hanno alcuna possibilità di affittare le linee di collegamento e proporre servizi a banda larga adattati ai bisogni dei loro clienti mediante la tecnologia da loro scelta. Inoltre, la regolamentazione delle tariffe delle linee affittate che la Commissione si sforza di applicare è stata resa impossibile dalla decisione del Tribunale federale del 4 ottobre 2001 nella causa Commcare. La mancanza di concorrenza in questi due settori ha considerevoli ripercussioni negative sul piano economico e finisce per limitare le possibilità di scelta dei clienti finali. Il regolatore non ha la possibilità d'influenzare i prezzi che tendono ad essere eccessivi.

La Svizzera diventa così un'eccezione nel campo delle telecomunicazioni. Infatti, l'Unione europea si sforza attivamente di migliorare le condizioni quadro per i nuovi operatori di mercato e di rafforzare la concorrenza in modo durevole. L'UE si impegna adottando misure rigide affinché l'accesso disaggregato sia realizzato in modo coerente² e i prezzi delle linee affittate siano diminuiti. Alla fine del 2001/inizio 2002, i regolatori di vari Paesi dell'UE hanno ridotto i prezzi delle linee affittate che erano relativamente elevati (ad es. Francia, Spagna). La Svizzera corre il rischio di perdere il treno. L'apertura del mercato dei collegamenti d'utente finanziati dalla collettività e la regolamentazione dei prezzi delle linee affittate avrebbero decisamente un'importanza capitale per il rafforzamento dell'attrattiva economica della Svizzera quale Paese fornitore di servizi.

¹ Il 7 febbraio 2000, la Commissione della concorrenza (ComCo) è giunta alla conclusione che Swisscom occupa una posizione dominante sul mercato della rete di collegamento. Quest'ultima è composta dal cosiddetto "ultimo chilometro" o "last mile", ossia il collegamento d'utente tra l'utente e la centrale locale e dal cosiddetto "middle mile", ossia le linee tra le centrali locali e alcune centrali d'interconnessione, in cui vi sono i collegamenti alle reti a lunga distanza di altri operatori.

² Nel marzo del 2002, la Commissione europea ha avviato una procedura per violazione dell'accordo contro 5 Paesi dell'UE che non hanno soddisfatto completamente le prescrizioni sull'accesso disaggregato.

Lo scenario idilliaco ai tempi della nascita della LTC

Facciamo un passo indietro. La fase di preparazione della legge sulle telecomunicazioni, approvata nella primavera del 1997, è stata accompagnata anche dalla graduale commercializzazione del World Wide Web. La parola magica era "Internet" e vi venivano associate promesse eccitanti e sempre più emozionanti, in relazione allo sviluppo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Si parlava di scambi d'informazione senza frontiere nel villaggio globale virtuale e già anche delle prime applicazioni del commercio elettronico. Si prevedeva una crescita rapidissima per Internet e la "new economy".

Durante la preparazione della nuova legge sulle telecomunicazioni e i dibattiti che l'hanno accompagnata, lo sviluppo della società dell'informazione è stato costantemente, e giustamente, menzionato quale principale motivo per liberalizzare i mercati delle telecomunicazioni.³ Le grandi promesse fatte nel settore informatico e in quello delle telecomunicazioni hanno forse dato l'impressione al Consiglio federale e al Parlamento che l'apertura dei mercati delle telecomunicazioni sarebbe avvenuta secondo una dinamica (propria) che avrebbe inevitabilmente fatto sorgere un'aspra concorrenza e che, di conseguenza, il regolatore non avrebbe più avuto bisogno d'intervenire troppo spesso e che non sarebbe stata necessaria una regolamentazione "ex ante". Per reagire in modo flessibile ai rapidi sviluppi tecnologici di questo settore, la legislazione è stata formulata in modo aperto rendendo così necessaria, nei casi concreti, l'interpretazione da parte dell'autorità competente nel settore in questione. Inoltre, l'ottimismo aveva fatto prevedere che numerose imprese di telecomunicazione straniere si sarebbero installate in Svizzera; tuttavia il legislatore non voleva che questo rappresentasse un vero pericolo per Swisscom. In base alla dinamica di mercato prevista e alle eccellenti prospettive, si è partiti dal principio che gli elevati investimenti sarebbero stati finanziati senza problemi attraverso il mercato dei capitali.

La questione del mantenimento dei posti di lavoro aveva sollevato particolare preoccupazione in occasione dei dibattiti parlamentari; erano infatti in molti a temere che le ristrutturazioni necessarie e le misure volte ad incrementare l'efficienza in seno a Telecom PTT sarebbero sfociate in una riduzione degli impieghi nel settore delle telecomunicazioni. Si è invece verificato il contrario: se nella prima fase della liberalizzazione Swisscom ha effettivamente dovuto ridurre i posti di lavoro, la concorrenza aveva un forte bisogno di personale qualificato. Pertanto, dal 1998, nel settore delle telecomunicazioni e in quelli affini (ad es. produzione di apparecchi e contenuti) sono stati in totale creati molti più posti di quanti ne siano stati soppressi. Di fatto, gli effetti positivi sull'occupazione attesi dopo gli impulsi di crescita legati all'apertura del mercato e l'apparizione di nuovi mercati, in particolare quelli legati alla telefonia mobile e ad Internet, sono apparsi prima del previsto.

³ Nel messaggio del Consiglio federale del 10 giugno 1996 relativo alla revisione della LTC si può leggere che: "Senza la revisione della LTC, la popolazione non potrebbe profittare pienamente dei vantaggi della società dell'informazione, perdendo così una grande opportunità tecnologica." (pag. 13); cfr. anche pag. 8ss.

Dopo l'euforia la grande delusione

Nei due anni e mezzo che hanno seguito la liberalizzazione, le grandi aspettative sono state più che superate. Parallelamente al boom di Internet, aleggiava un'atmosfera euforica anche nel settore delle telecomunicazioni. Gli investimenti nel mercato svizzero delle telecomunicazioni hanno subito un rapido incremento, raddoppiando nel 1998 e aumentando ancora nettamente fin nel 2000. Nel contempo, le cifre d'affari degli operatori (18 miliardi di franchi), superavano già nel 2000 le previsioni fatte per il 2005 nel messaggio del Consiglio federale relativo alla legge sulle telecomunicazioni (LTC).⁴

Tuttavia, nella primavera del 2000 la situazione si è improvvisamente rovesciata.⁵ In seguito al rapido e smisurato indebitamento di molte imprese di telecomunicazione, provocato da fusioni estremamente onerose e dai prezzi esorbitanti raggiunti dalle aste UMTS in Inghilterra e in Germania, i mercati dei capitali sono stati invasi dallo scetticismo e dalla delusione. A peggiorare la situazione, il fatto che i pronostici concernenti il rapido successo della "new economy" basata su Internet si sono rivelati esagerati e che vi sono stati ritardi nella messa a disposizione delle nuove tecnologie di telefonia mobile (GPRS, UMTS). Poiché i mercati delle telecomunicazioni necessitano di investimenti massicci, questo cambiamento d'umore ha avuto ripercussioni considerevoli dato che l'ottenimento di nuovi crediti non era più possibile oppure solamente a tassi d'interesse nettamente più alti di prima. Di conseguenza, hanno continuato a scendere i corsi delle azioni della maggior parte delle imprese nel settore delle telecomunicazioni e in quello dei produttori di tecnologie. La grande eccezione è stata Swisscom, le cui azioni hanno registrato una leggera tendenza al rialzo già da metà 2001. Molte grandi imprese europee del settore delle telecomunicazioni continuano anche a fine 2001 a soffrire di pesanti indebitamenti e della mancanza di capitali. Dato che l'estinzione dei debiti è prioritaria, gli investimenti devono essere messi da parte. Tuttavia, sembra che dalla fine del 2001 i corsi delle azioni si stiano stabilizzando, anche se in parte su valori molto bassi.

Nonostante il senso di smarrimento, nel 2001 le cifre d'affari nel settore svizzero delle telecomunicazioni hanno segnato un aumento superiore al 6% (2000 : +28.6%); Swisscom ha registrato una crescita della sua cifra d'affari e un utile impressionante. Nel 2001, gli investimenti fatti nelle telecomunicazioni sono tuttavia crollati rispetto agli anni precedenti, ma superano di un terzo il valore del 1997, anno che ha preceduto l'apertura del mercato.

Tendenza al consolidamento e ritiro degli investitori dalla Svizzera

Durante la prima fase della liberalizzazione, l'apparizione di nuovi operatori di mercato ha fatto affluire considerevoli mezzi finanziari dall'estero in Svizzera. Il grave indebitamento di alcuni gruppi attivi nel settore delle telecomunicazioni ha ripercussioni sulle loro filiali svizzere, che ora

⁴ Cfr. il messaggio del Consiglio federale del 10 giugno 1996 relativo alla revisione della LTC e il rapporto annuale 2001 dell'associazione protelecom, febbraio 2002, pagg. 3ss, online: www.protelecom.ch.

⁵ Per maggiori dettagli, cfr. rapporto annuale 2000 della Commissione (Disponibile solo in francese, tedesco e inglese)

non hanno praticamente più i mezzi per fare altri investimenti. La tendenza al ribasso che persiste sui mercati dei capitali ha rafforzato anche in Svizzera, a partire dal 2000, la tendenza al consolidamento del settore (ad es. fusione tra Sunrise e diAx).

Il blocco del processo di liberalizzazione provocato dalla decisione, ricca di conseguenze, del Tribunale federale del 3 ottobre 2001 relativa alle linee affittate ha aggravato ulteriormente la situazione. La Svizzera trasmette così segnali negativi per la sua piazza economica, in un settore essenziale per i piccoli consumatori e gli operatori alternativi. Dopo questo ulteriore rafforzamento della posizione di Swisscom sul mercato, nel settore si percepisce una grande inquietudine: molte aziende temono per i loro investimenti e, a volte, per la loro stessa esistenza. Nel frattempo, è scomparso dal mercato uno dei pochi operatori medi puramente svizzeri (Commcare), e non è stato il primo.

Esiste il reale pericolo che gli investitori e gli altri concorrenti, che a differenza di Swisscom devono lavorare con margini molto modesti, lascino la Svizzera. All'inizio del 2002, si constata che, oltre ai vari casi di completa cessazione dell'attività in Svizzera, alcune imprese hanno ritirato il loro management dal nostro Paese. È rimasto solo un direttore regionale ("country manager") senza un vero potere decisionale, il che limita fortemente l'importanza della filiale svizzera. Altre importanti società rimangono in posizione di attesa ed evitano di fare grossi investimenti in Svizzera poiché, a causa di una presunta incertezza giuridica e della posizione dominante di Swisscom, il nostro mercato è nel frattempo considerato poco interessante.

A causa delle attuali condizioni giuridiche quadro, della prassi del Tribunale federale e dei settori di monopolio che ora non possono essere disciplinati, Swisscom, chiaramente in fase di prosperità, si trova in una posizione di forza che provoca incomprensione e amarezza tra i concorrenti più modesti e per la maggior parte in difficoltà finanziarie.

Nei segmenti di mercato liberalizzati risulta che, agendo abilmente, l'ex detentrica del monopolio può sopravvivere su un mercato libero grazie alla sua forte posizione iniziale⁶ e, dopo una fase di ristrutturazione, diventare uno dei vincitori del processo di liberalizzazione.

Secondo la Commissione, occorre evitare che la concorrenza, di cui i consumatori hanno concretamente approfittato negli ultimi anni, continui ad assottigliarsi. Nella ricerca di una soluzione giusta e sostenibile per tutte le parti in causa, anche la Confederazione, quale co-proprietaria di Swisscom, è chiamata a svolgere un ruolo importante. Ad indicare la via deve essere il bene dei consumatori e dell'economia nazionale.

⁶ Ad esempio, la quota di mercato di Swisscom nel settore della telefonia mobile GSM si è stabilizzata a circa due terzi da più di un anno. Cfr. capitolo "Evoluzione del mercato: dati statistici chiave" oppure UFCOM, Statistiche sulle telecomunicazioni, Dati provenienti da diverse fonti, Stato 30 giugno 2001, all'indirizzo : <http://www.bakom.ch/it/telekommunikation/grundlagen/statistik/index.html>

Concorrenza necessaria a livello d'infrastruttura

Per quanto riguarda la concorrenza a livello d'infrastruttura, il bilancio offre risultati discordanti. Effettivamente nel caso delle reti GSM la concorrenza ha avuto l'effetto positivo sperato sulla diversificazione dell'offerta e sulla flessibilità degli operatori.

Invece, le analoghe speranze formulate nel 2000 in relazione all'ultimo chilometro (last mile) non si sono purtroppo concretizzate. I collegamenti d'utente, finanziati dalla collettività, non hanno potuto essere disaggregati e rimangono dunque un monopolio di Swisscom. Contrariamente alle aspettative di due anni fa, nessuna tecnologia alternativa di collegamento (rete via cavo TV, WLL, powerline) ha fatto una seria concorrenza alla rete telefonica nazionale esistente. Le alternative più avanzate sarebbero le parti della rete via cavo TV adatte ai servizi a banda larga, ma esse non coprono l'intero territorio svizzero e finora non sono state utilizzate per la telefonia vocale. Per permettere la comunicazione bidirezionale sulla rete via cavo, sono necessari ingenti investimenti, il cui finanziamento sembra attualmente difficile. Pertanto, non ci si deve attendere che in un prossimo futuro, nel settore dei collegamenti d'utente, si stabilisca tra le diverse tecnologie una vera e propria concorrenza a livello nazionale. Se dovesse risultarne una sorta di duopolio, potrebbero approfittarne solo Swisscom e gli esercenti di reti via cavo, mentre gli altri operatori continuerebbero a non avere accesso all'infrastruttura a banda larga.

Le esperienze fatte all'estero mostrano chiaramente gli effetti positivi della concorrenza a livello di infrastruttura: i Paesi che possiedono il maggior numero di collegamenti d'utente a banda larga a livello mondiale (Corea del Sud, USA e Canada) si distinguono per l'aspra concorrenza sull'ultimo chilometro tra le reti via cavo telefoniche e televisive.

Per quanto concerne l'infrastruttura, occorre ancora notare che con sostegni finanziari non conformi alla LTC alcuni Cantoni hanno cercato di trarre profitto dall'installazione di reti in fibra ottica su suolo pubblico, condotta che il legislatore ha espressamente escluso, nell'interesse pubblico, per le nuove infrastrutture (art. 35 LTC).

2. Tendenze ed effetti della giurisprudenza del Tribunale federale

Varie decisioni prese dal Tribunale federale nel 2001 hanno suscitato una profonda inquietudine in seno alla ComCom, sia per quanto riguarda gli argomenti addotti, sia per le conseguenze. Nella decisione Swisscom c. TDC del 13 marzo 2001 (DTF 127 II 132), riguardante le misure cautelari da adottare in relazione all'accesso disaggregato, il Tribunale federale pose già l'accento sul fatto che a questo stadio della procedura un'ulteriore apertura del mercato non sarebbe stata necessaria, dato che questo tipo di servizi d'accesso era già offerto da Swisscom; dunque non sarebbe stato urgente liberalizzare questo mercato mediante misure cautelari. Dal canto suo, la Commissione sottolineò che la rapida apertura del mercato e l'ampliamento dell'offerta sarebbero stati nell'interesse del mercato delle telecomunicazioni e di una maggiore concorrenza. Nelle sue motivazioni, il Tribunale federale pose chiaramente

l'accento sugli interessi immediati del pubblico (cfr. anche DTF 127 II 8), mentre il punto di vista della Commissione poggiava innanzitutto sull'efficienza economica. Tuttavia, non si deve dimenticare che il miglioramento della struttura di mercato va in definitiva a vantaggio dei consumatori, in particolare mediante le riduzioni dei prezzi, una maggiore scelta di servizi e un aumento dell'efficienza (qualità delle prestazioni, innovazioni, ecc.).

In un certo senso, si ritrova questa diversa concezione anche nel modo in cui le due istanze trattano la questione degli eventuali danni nell'ambito delle misure cautelari e soppesano gli interessi delle due parti. È certo che il fornitore con una posizione dominante sul mercato potrebbe perdere quote di mercato se obbligato a una riduzione delle tariffe d'interconnessione che in seguito si ripercuoterebbe sui prezzi applicati ai clienti finali. Secondo il Tribunale federale occorre, soprattutto quanto il richiedente è solvibile, aspettare una decisione nel merito prima di poter adottare una simile misura; l'interesse privato dell'opponente prevale in questo caso sul miglioramento delle condizioni di concorrenza. Per la Commissione, l'apertura dei mercati e la rapidità con la quale questi evolvono giustificano il fatto che in alcune circostanze si privilegi l'interesse dell'impresa che richiede l'interconnessione, poiché in definitiva è anche quello del consumatore. Occorre inoltre ricordare che la LTC mira in particolare a "rendere possibile una concorrenza efficace nella fornitura dei servizi di telecomunicazione" (art. 1 cpv. 2 lett. c LTC); quest'obiettivo è ripreso anche in altre disposizioni legali (art. 11 cpv. 3, art. 23 cpv. 4 LTC e art. 6 cpv. 2 OST). Quest'importante elemento lo si ritrova, tra l'altro, anche nelle disposizioni pertinenti dell'OMC (art. VIII e IX dell'Accordo GATS e nel 4° protocollo GATS sulle telecomunicazioni).

Regolazione e rapida evoluzione dei mercati

La questione della rapida evoluzione dei mercati e della loro regolazione non va sottovalutata. Il legislatore ne ha tenuto conto conferendo espressamente alla Commissione la competenza di ordinare misure cautelari mentre la maggior parte delle altre autorità amministrative trae questa competenza dalle giurisprudenze. Inoltre, il legislatore ha fissato un termine allo scadere del quale è possibile ricorrere alle autorità se le parti non sono giunte ad un accordo (art. 11 LTC e 49ss OST). La Commissione ha voluto tenere conto di questo aspetto nella sua decisione TDC c. Swisscom del 3 aprile 2001 nell'ambito di una procedura d'interconnessione per la fissazione dei prezzi delle terminazioni mobili. Nell'ambito di una richiesta di misure cautelari, la Commissione è giunta alla conclusione che poteva formulare un pronostico positivo sul piano legale in merito all'applicabilità delle regole di interconnessione ed ha ampiamente motivato questa constatazione. In seguito a un ricorso di Swisscom, nella decisione del 24 luglio 2001, il

Tribunale federale ha insistito sulla necessità che l'autorità di prima istanza si prenda il tempo necessario per decidere su questioni giuridiche, tecniche o economiche complesse. In particolare, come già menzionato nella decisione del marzo 2001, ciò sarebbe importante per le questioni per le quali non esistono chiare ed espresse disposizioni legali oppure sulle quali un'istanza superiore non ha ancora deciso. L'argomento del Tribunale federale è comprensibile: se l'autorità amministrativa deve valutare una complessa questione giuridica in una procedura sommaria basata su probabilità, deve evitare di anticipare la decisione nel merito. Non è invece sempre semplice in una procedura relativa all'adozione di misure cautelari distinguere tra l'apprezzamento del diritto materiale e gli argomenti giuridici da trattare solo nella decisione nel merito.

La sentenza "Commcare" del Tribunale federale del 3 ottobre 2001 concernente le linee affittate è stata percepita come un grave colpo alla liberalizzazione del mercato svizzero delle telecomunicazioni. Basandosi su un'interpretazione restrittiva della LTC e dell'OST, il Tribunale federale ha annullato, in seguito a un ricorso di Swisscom, la decisione nel merito della Commissione secondo cui l'obbligo d'interconnessione andava applicato anche alle linee affittate. Nella decisione sul ricorso di Commcare, che adduceva argomenti legati all'accesso disaggregato, il Tribunale federale ha considerato che le attuali disposizioni legali non autorizzassero questa misura. Non vi è motivo di rivedere in questa sede in dettaglio i considerandi di questa decisione, la Commissione ne ha infatti già discusso nella sua decisione TDC c. Swisscom del 5 febbraio 2002.⁷ Invece, le conseguenze di questa sentenza sono pesanti. Si tratta evidentemente di un importante ostacolo alla concorrenza, sia a livello delle reti, sia dei servizi. Mentre l'Unione europea ha appena adottato nuove regolamentazioni volte a stimolare la concorrenza in questo settore, la Svizzera accumula un ritardo che difficilmente potrà essere colmato; il principio di eurocompatibilità mira tra l'altro a evitare simili situazioni. In questo settore le innovazioni normative aspirano spesso a sostenere i progressi economici e tecnologici. A livello europeo, quindi, le autorità settoriali e della concorrenza fanno grandi sforzi per permettere ai vari fornitori di servizi di telecomunicazione di accedere alla rete. Inoltre, cercano di sorvegliare rigidamente le condizioni quadro e le modalità di quest'accesso. Tuttavia, gli effetti della decisione Commcare vanno ben al di là delle frontiere svizzere ed europee. In particolare, un'associazione americana d'operatori delle telecomunicazioni (Competitive Telecommunications Association, CompTel) si è lamentata presso l'autorità statunitense per il commercio estero (US Trade Representative) sostenendo che la Svizzera violava gli obblighi

⁷ Cfr. rubrica "Pubblicazioni / Decisioni" sul sito Internet della ComCom: www.fedcomcom.ch

presi nel quadro dell'OMC.⁸ Tutte queste considerazioni hanno portato la Commissione a chiedere al Consiglio federale, all'inizio del 2002, di modificare l'OST in modo da prevedere esplicitamente l'accesso disaggregato e l'obbligo d'interconnessione per le linee affittate nella nostra legislazione nazionale.

3. Prospettive

L'atmosfera d'euforia che inizialmente regnava nel settore delle telecomunicazioni non si è dissipata completamente nonostante gli ostacoli e i rovesci di fortuna. Prosegue anche l'evoluzione tecnologica, in modo più lento ma sempre inarrestabile. È inoltre rimasto l'interesse e il fascino che le nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione esercitano sui consumatori.

Poiché i pronostici congiunturali prevedono che nel 2002 si assisterà a una graduale ripresa dell'economia svizzera, si potrebbe avere una nuova espansione anche nel settore delle telecomunicazioni. Negli ultimi anni questo settore ha raggiunto una quota di creazione di valore sull'insieme dell'economia pari al 3,5%, una percentuale già considerevole. Secondo uno studio dell'istituto di ricerca economica BAK di Basilea⁹, il settore delle telecomunicazioni continuerà anche nei prossimi anni ad acquisire importanza.

Dal punto di vista economico, i benefici creati dalle nuove tecnologie della comunicazione, e in particolare dalla telefonia mobile, vanno ben al di là del semplice aumento del numero di chiamate: sorgono infatti settori commerciali del tutto nuovi, ad esempio nel settore delle prestazioni di servizi e dei contenuti. Inoltre, i processi attuali dovrebbero migliorare la propria produttività e dovrebbero nascere nuovi modelli di produzione. In poche parole, l'impiego di queste nuove tecnologie porta anche a un effetto moltiplicatore e a vantaggi indiretti considerevoli.

In un contesto così dinamico, è importante che il consumatore abbia la certezza che il servizio universale gli garantisca in ogni caso un'offerta di base di qualità ed economica in materia di servizi di telecomunicazione. Il servizio universale continuerà ad essere garantito in tutta la Svizzera, anche dopo il rilascio di nuove concessioni nel 2002, proprio come stabilito nella LTC.

Due settori particolarmente promettenti sono attualmente fonte di preoccupazione per la Commissione: il mercato dei servizi a banda larga e quello della telefonia mobile.

⁸ Cfr. informazioni alla pagina Internet: www.ustr.gov/sectors/industry/Telecom1377/index.htm

⁹ BAK Konjunkturforschung Basel AG: Der volkswirtschaftliche Nutzen von mobiler Kommunikation und Datentransfer in der Schweiz, febbraio 2002, studio realizzato per Economiesuisse, pag. 18.

Il mercato dei servizi a larga banda e l'importanza dell'accesso disaggregato

Per aumentare l'interesse della piazza economica svizzera, il Consiglio federale e il Parlamento vogliono essere in prima fila nello sviluppo della società dell'informazione a livello internazionale (sono stati adottati programmi promozionali). Un presupposto decisivo per riuscirci sarebbe tuttavia la fornitura di servizi a banda larga diversificati e vantaggiosi nel settore dei collegamenti d'utente ("last mile"). Con l'introduzione dell'accesso disaggregato all'inizio del 2001, l'Unione europea ha gettato le necessarie basi per lo sviluppo della società dell'informazione. Un recente studio prevede per i prossimi anni una forte crescita della domanda di servizi a banda larga.¹⁰

La mancanza di accesso disaggregato in Svizzera e dunque il monopolio sull'ultimo chilometro ha ripercussioni economiche negative a più livelli: manca la pressione esercitata dalla concorrenza, necessaria per promuovere le innovazioni e gli investimenti. Manca quindi un'offerta variata e vantaggiosa di servizi a banda larga e sorgono invece nuove e indesiderate situazioni di monopolio su questo promettente mercato (ad es. offerta wholesale ADSL). Di conseguenza, i prezzi wholesale sono relativamente elevati e, in particolare, non vi è alcuna possibilità di concorrenza anche a livello dei servizi, il che è in contraddizione con l'idea alla base della LTC.

Nell'interesse della Svizzera in qualità di Paese fornitore di servizi e per conservare un sistema di telecomunicazioni aperto alla concorrenza e favorevole ai consumatori, tutti gli operatori dovrebbero avere la possibilità di assumere un ruolo attivo in questo mercato. Poiché le altre tecnologie di collegamento non si sono rivelate soluzioni alternative valide, l'accesso disaggregato è necessario. Esso stimolerebbe il processo di liberalizzazione e permetterebbe agli altri operatori di determinare liberamente il tipo e i prezzi dei loro servizi, e d'intrecciare relazioni più dirette con la loro clientela. Altrimenti, vi è il reale pericolo che la concorrenza, tuttora non ancora abbastanza solida, svanisca completamente.

Secondo la Commissione occorre urgentemente agire non solo nel campo dell'accesso disaggregato ma anche in quello dei prezzi delle linee affittate, che risultano chiaramente più elevati rispetto agli altri Paesi. Infatti, sono in primo luogo le PMI svizzere a dover sopportare costi elevati, ma risultano penalizzati anche gli altri operatori delle telecomunicazioni che dipendono da questo tipo di linee.

In base all'interpretazione del Tribunale federale, le attuali disposizioni legali non permettono alla Commissione né d'introdurre l'accesso disaggregato, né di regolamentare le tariffe delle linee affittate. Spetta ora dunque al Consiglio federale decidere su questo cambiamento di rotta urgente per la piazza economica svizzera e, se possibile, inserire mediante una modifica di ordinanza l'accesso disaggregato e le linee affittate nell'obbligo d'interconnessione.

Su un mercato con accesso disaggregato ai servizi a banda larga, Swisscom avrebbe la posizione iniziale più vantaggiosa, poiché dispone di gran lunga del maggior numero di clienti e

¹⁰ Frost & Sullivan (Germania), comunicato stampa del 5 marzo 2002 (Report B082).

possiede già una grande esperienza grazie alla sua offerta ADSL. Con l'accesso disaggregato non verranno "tolti" a Swisscom i collegamenti d'utente; l'azienda sarà unicamente tenuta ad affittare le linee ai suoi concorrenti a un prezzo ragionevole, nella misura in cui i consumatori lo desidereranno. Inoltre, è assolutamente errato pensare che l'accesso disaggregato metta in pericolo il servizio universale.

In generale, va osservato che il volume del mercato dei servizi a banda larga è dinamico. Questo mercato, strettamente legato all'accesso disaggregato, non offre un gioco a somma zero e le quote di mercato guadagnate dagli operatori concorrenti non sarebbero realmente "soffiate" a Swisscom. Quando i prezzi diminuiranno a causa dell'apertura del mercato, il volume del mercato aumenterà, e anche Swisscom potrà approfittarne, data la sua buona posizione iniziale. Negli ultimi anni si è assistito a un meccanismo di questo tipo anche nel settore della telefonia mobile.

La Commissione spera che nell'interesse dei consumatori e dell'economia svizzera si trovi al più presto una soluzione giusta e sostenibile per tutti, per impedire un ulteriore indebolimento della concorrenza e creare un clima favorevole agli investimenti in Svizzera.

Il mercato della telefonia mobile e le disposizioni d'esecuzione dell'ORNI

I fornitori di telefonia mobile hanno sfruttato la fase di transizione prima dell'introduzione dell'UMTS per lanciare il GPRS (General Packet Radio Services). Questa tecnologia, basata sul GSM, promette da un lato velocità di trasmissione più elevate e, dall'altro, anche la possibilità di testare le opportunità di mercato per i nuovi servizi di trasmissione dati, in vista dell'introduzione dell'UMTS.

Per quanto riguarda il numero d'utenti e le vendite di cellulari, la crescita inizialmente folgorante del mercato della telefonia mobile dovrebbe continuare a rallentare, il che è normale se si considera che il grado di penetrazione della popolazione è circa del 73%. Dopo un primo contatto con i cellulari, i clienti starebbero ora familiarizzandosi con l'utilizzo delle nuove tecnologie. Dopo questa tappa e non appena i nuovi terminali saranno disponibili, nella maggioranza dei clienti dovrebbe instaurarsi un interesse per i nuovi servizi di trasmissione dati. Poche tecnologie si sono diffuse in modo così impressionante come la telefonia mobile, il che fa comprensibilmente sorgere anche timore e scetticismo di fronte a questa novità.

La Commissione è preoccupata per il considerevole ritardo accumulato nella definizione delle disposizioni d'esecuzione dell'ordinanza sulla protezione dalle radiazioni non ionizzanti (ORNI). Questo ha purtroppo causato una grande incertezza giuridica e confusione tra le autorità cantonali e comunali, tra la popolazione e gli operatori. Per non mettere in pericolo lo sviluppo di una tecnologia essenziale per il futuro della Svizzera, la Commissione ritiene auspicabile la rapida entrata in vigore delle disposizioni d'esecuzione.

Parlando dell'ORNI e delle disposizioni d'esecuzione, occorre dire che il sistema UMTS è una tecnologia adattabile, ossia durante un collegamento la potenza d'emissione e dunque anche la

radiazione, è flessibile e ridotta al minimo in base alla distanza dall'antenna e del traffico di dati. Inoltre, nuove antenne intelligenti emettono in modo mirato in direzione dell'abbonato mobile, il che permette di diminuire la radiazione generale e di aumentare la capacità. La disposizione riportata nell'allegato dell'ORNI, non adattata all'UMTS, secondo cui occorre sempre misurare con la potenza d'emissione massima, penalizza proprio una tecnologia di punta.

II. La Commissione e la sua segreteria

1. La Commissione

Lo scorso anno la composizione della Commissione è rimasta invariata. Infatti, nel dicembre 2000, il Consiglio federale aveva rieletto i sette membri della Commissione¹¹ per il periodo 2001-2003, rinnovando loro la fiducia.

Nel 2001 la Commissione si è riunita 8 volte, senza contare il viaggio di studio in Scandinavia, che porta a 11 il totale dei giorni di riunione. A ciò si aggiunge il considerevole impiego di tempo per studiare la vasta documentazione d'interesse generale, per preparare le riunioni (1-2 giorni per ogni riunione) e per le decisioni tramite circolazione degli atti.

2. La segreteria

Quest'anno in seno alla segreteria vi sono stati pochissimi cambiamenti. La sua direzione spetta al segretario della commissione, che è l'unico ad occupare un posto a tempo pieno. Egli viene coadiuvato dalla segretaria amministrativa impiegata al 60%. Il posto del collaboratore scientifico che funge anche da supplente del segretario della commissione ed occupa la funzione di webmaster, è passato al 60%.¹²

Infine, a fine anno la segreteria ha deciso di rivedere interamente il sito Internet della Commissione allo scopo di apportarvi un miglioramento e una modernizzazione. La nuova versione dovrebbe essere pronta verso la metà del 2002.

¹¹ Cfr. allegato I : I membri della Commissione.

¹² Cfr. allegato II : I collaboratori della segreteria.

III. Le attività della Commissione

1. Interconnessione

L'interconnessione permette di collegare tra loro le varie reti e i vari servizi di telecomunicazione, obbligando gli operatori con una posizione dominante e tutti i fornitori di prestazioni del servizio universale a garantire agli altri fornitori l'accesso alla loro rete.¹³ Essa garantisce inoltre ai nuovi operatori che non dispongono o dispongono solo in parte di una rete propria la possibilità di offrire comunque i loro servizi. La legge prevede che i fornitori cerchino innanzitutto di giungere a un accordo (preferenza ai negoziati). Se dopo tre mesi le parti non sono giunte ad un accordo d'interconnessione, si può inoltrare presso la Commissione una domanda d'interconnessione, la cui istruzione è di competenza dell'UFCOM. Se anche la procedura di conciliazione prevista dalla legge non dà risultati, la Commissione decide in merito ai prezzi e alle condizioni dell'interconnessione.¹⁴

1.1. Linee affittate e mezzi di trasmissione: Comcare contro Swisscom

Come dettagliatamente presentato nel precedente rapporto annuale, il 2 ottobre 2000 la Commissione ha preso una decisione definitiva nella procedura relativa alle linee affittate e ai mezzi di trasmissione, ponendo così fine a tale procedura.

Entrambe le parti hanno interposto un ricorso presso il Tribunale federale contro la decisione della Commissione. Comcare riteneva che la Commissione non avesse stabilito correttamente i fatti relativi ai mezzi di trasmissione. Dal canto suo Swisscom contestava l'obbligo di fornire linee affittate alle condizioni d'interconnessione e ha chiesto che il ricorso avesse un effetto sospensivo. Il 15 dicembre 2000, il Tribunale federale ha accordato l'effetto sospensivo ed ha infine accolto la richiesta di Swisscom, rigettando quella di Comcare, nella sua decisione del 3 ottobre 2001. Si è trattato di una decisione dalle pesanti conseguenze.¹⁵

Nella sua sentenza il Tribunale federale giunge alla conclusione che né le linee affittate, né i mezzi di trasmissione possono essere inclusi nel regime dell'interconnessione, poiché le basi legali sono insufficienti; inoltre il Tribunale federale si esprime molto dettagliatamente già in merito alla questione dell'accesso disaggregato.

Al Tribunale federale non sembra bastare il fatto che, a causa della dinamica del settore, nella legge sulle telecomunicazioni il legislatore si sia del tutto volontariamente limitato a formulare la

¹³ Art. 3 lett. e, e art. 11 LTC

¹⁴ Per quanto concerne la procedura d'interconnessione, cfr. OST art. 49-58.

¹⁵ Cfr. le spiegazioni al capitolo "Tendenze ed effetti della giurisprudenza del Tribunale federale".

normativa in modo neutro rispetto alla tecnologia, per poter reagire con flessibilità ai rapidi sviluppi tecnologici e all'evoluzione giuridica di questo settore in Europa. Secondo il Tribunale federale, spetta ora al Consiglio federale o al Parlamento chiarire, mediante un adattamento della legge o delle ordinanze, quali settori rientrano nell'obbligo d'interconnessione.

I prezzi delle linee affittate praticati dall'operatore con una posizione dominante non possono dunque essere regolati. Oltre che sui concorrenti di Swisscom che dipendono da questo tipo di linee, questa situazione pesa finanziariamente anche sulle PMI svizzere e ostacola la loro competitività. Il Tribunale federale ha inoltre fortemente limitato il margine di manovra della Commissione quanto a interpretazioni della legge sulle telecomunicazioni volte a stimolare la concorrenza (ad esempio per la domanda relativa all'accesso disaggregato).

Questa decisione non solo rende la Svizzera un'isola nel contesto europeo (l'UE sta attualmente facendo importanti sforzi per diminuire i prezzi delle linee affittate), ma soprattutto rappresenta un segnale negativo dall'effetto duraturo, che minaccia la concorrenza instauratasi a fatica e gli investimenti già fatti.

1.2. Terminazione mobile : diAx contro Swisscom

La società diAx (attualmente TDC) ha inoltrato per due volte, nel 1998 e nel 2000, una domanda d'interconnessione affinché la Commissione fissasse i prezzi delle terminazioni mobili. Si tratta di due procedure legate, in quanto in entrambi i casi la parte avversa è stata Swisscom. La prima procedura verteva sui prezzi che Swisscom doveva pagare per la terminazione (ossia l'istradamento delle chiamate verso i clienti finali) nella rete mobile di diAx. La domanda inoltrata nel 2000, invece, riguardava l'indennità che diAx doveva versare per i servizi di terminazione mobile di Swisscom.¹⁶

In quest'ultima procedura, la Commissione ha fissato il 3 aprile 2001, nell'ambito di misure cautelari, i prezzi delle terminazioni mobili per le chiamate internazionali. Invece, per la terminazione delle chiamate locali verso i numeri del gruppo 0800, la Commissione ha rigettato la domanda di diAx, poiché ha ritenuto che non ne risultassero svantaggi insormontabili per l'operatore. In seguito, il 24 luglio 2001 il Tribunale federale ha accolto il ricorso interposto da Swisscom e la decisione della Commissione è stata di conseguenza annullata.

Nell'autunno del 2001, poco prima che la Commissione prendesse una decisione definitiva, le due parti hanno chiesto la sospensione della procedura per un mese. In questo lasso di tempo esse sono giunte ad un accordo su tutti i punti oggetto del contenzioso, benché ciò non fosse

¹⁶ Cfr. anche i rapporti annuali 1999 e 2000 della Commissione federale delle comunicazioni. (Disponibili solo in francese, tedesco e inglese)

stato possibile in occasione della precedente procedura di conciliazione. All'inizio di novembre 2001, la ComCom ha dunque potuto porre fine ad entrambe le procedure.

1.3. Procedure concernenti il modello di calcolo "Long Run Incremental Cost" (LRIC): MCIWorldcom contro Swisscom e diAx contro Swisscom

Come trattato in dettaglio nel rapporto dello scorso anno, nell'aprile del 2000 le società diAx (attualmente TDC Switzerland) e MCI Worldcom hanno, indipendentemente l'una dall'altra, richiesto che venissero fissati i prezzi d'interconnessione in base al modello di calcolo "Long Run Incremental Costs" (LRIC; costi incrementali di lungo periodo), in vigore dall'inizio del 2000. Nei due casi si tratta di stabilire se l'offerta d'interconnessione di Swisscom per il 2000 rispecchiava i principi LRIC. È attualmente in corso presso l'UFCOM la procedura d'istruzione, che comporta diverse perizie, indagini economiche e domande di consultazione dei dossier.

1.4. Accesso disaggregato alla rete locale (unbundling): diAx contro Swisscom

Il 31 luglio 2000 la ditta diAx (ora TDC Switzerland SA) ha inoltrato alla ComCom una domanda d'interconnessione per un accesso disaggregato alla rete locale (unbundling).

L'accesso disaggregato non è menzionato esplicitamente nella legge svizzera sulle telecomunicazioni (LTC). Si trattava perciò di chiarire, attraverso l'interpretazione delle disposizioni legali, se l'accesso disaggregato potesse essere considerato un caso di applicazione dell'interconnessione secondo la LTC e se le attuali disposizioni legali fossero sufficienti per imporre a Swisscom di consentire l'accesso disaggregato ai suoi collegamenti d'utente.

Come illustrato nel rapporto dello scorso anno, la Commissione ha deciso il 9 novembre 2000 misure cautelari che avrebbero obbligato Swisscom a proporre in numerose regioni della Svizzera una variante dell'accesso disaggregato, ovvero il cosiddetto "Bitstream Access". Inoltre, era stato deciso che le due parti avrebbero dovuto elaborare congiuntamente, entro tre mesi, un'offerta standard di servizi "Shared Line Access" e "Full Access"¹⁷.

Swisscom ha inoltrato un ricorso contro questa decisione presso il Tribunale federale, il quale ha accordato l'effetto sospensivo il 12 dicembre 2000 e ha accolto il ricorso il 13 marzo 2001. Le misure cautelari sono state annullate poiché per Swisscom avrebbero rappresentato un pregiudizio difficile da compensare.

La già citata decisione presa dal Tribunale federale il 3 ottobre 2001 nella causa Commcare, ha limitato in modo durevole il margine di manovra della Commissione nell'interpretazione dei casi d'interconnessione. L'interpretazione restrittiva data dal Tribunale federale della nozione

¹⁷ Cfr. la rubrica "Pubblicazioni / Decisioni" sul sito Internet della ComCom: <http://www.fedcomcom.ch>

d'interconnessione rende impossibile l'apertura del mercato dell'ultimo chilometro sulla base delle attuali disposizioni sull'interconnessione. Il Tribunale federale non solo è giunto alla conclusione che le linee affittate non sarebbero rientrate nell'obbligo d'interconnessione per mancanza di basi legali, ma si è anche espresso in modo dettagliato e restrittivo in merito alla questione dell'accesso disaggregato.

Dato che la ComCom è tenuta a rispettare l'interpretazione della legge fatta dal Tribunale federale e che le condizioni generali non le concedono più alcun margine di manovra, si è vista costretta a rigettare, "ob torto collo", la domanda di diAx (attualmente TDC) relativa all'accesso disaggregato della rete locale.¹⁸

È pertanto assolutamente necessario agire, sia per quanto riguarda l'accesso disaggregato, sia per i prezzi delle linee affittate. Dal punto di vista economico, l'interpretazione della legge fatta dal Tribunale federale ostacola la concorrenza voluta dal legislatore e, secondo la Commissione, crea svantaggi economici a lungo termine.¹⁹ Poiché ha le mani legate in materia di accesso disaggregato, la Commissione auspica che il Consiglio federale proceda ad un adattamento a livello di ordinanza. Nella sua risposta del 31 maggio 2000 all'interpellanza del consigliere nazionale M. Ehrler, il Consiglio federale aveva già menzionato che nella legge e nell'ordinanza le disposizioni sull'interconnessione erano state volutamente formulate in maniera neutra, sia sul piano della tecnologia, sia su quello dei servizi, perciò "la disaggregazione dell'accesso d'utente può essere imposta ai fornitori di servizi di telecomunicazione con una posizione dominante sul mercato".²⁰ Tuttavia, in quella stessa sede il Consiglio federale si è dichiarato disposto ad apportare modifiche all'ordinanza se, nell'ambito di una procedura d'interconnessione oppure a seguito dell'evoluzione nell'UE, dovesse emergere la necessità di creare una legislazione specifica per l'accesso disaggregato ai collegamenti d'utente.

2. Concessioni

Questo capitolo fornisce una sintesi delle attività della Commissione in materia di concessioni nel 2001. Nell'anno d'esercizio in questione è stata iniziata solo la procedura per il rilascio della concessione per il servizio universale. Inoltre nel 2001 è stato necessario adattare e trasferire alcune concessioni assegnate dalla Commissione negli anni precedenti, (ad es. dopo la fusione tra Sunrise et diAx). La Commissione ha verificato le disposizioni delle concessioni UMTS relative alla condivisione delle infrastrutture.

¹⁸ Nel frattempo la decisione della Commissione del 5 febbraio 2002 è cresciuta in giudicato.

¹⁹ Cfr. in merito le spiegazioni del capito "Bilancio e prospettive".

²⁰ Risposta del Consiglio federale del 31.05.2000 all'interpellanza "Accesso disaggregato alla rete locale" del consigliere nazionale Melchior Ehrler (24.03.2000, 00.3139, cfr. www.parlament.ch).

In qualità di autorità concedente, la Commissione è per principio competente per il rilascio di tutte le concessioni ai fornitori di servizi di telecomunicazione e per l'utilizzo dello spettro delle radiofrequenze (art. 5 cpv. 1 LTC). La Commissione ha tuttavia delegato all'UFCOM la competenza per il rilascio di alcune concessioni, in particolare quelle per i servizi di telecomunicazione che non sono oggetto di una pubblica gara (ad es. concessioni per i servizi di rete fissa senza frequenze) come pure le concessioni di radiocomunicazione che non sono destinate alla fornitura di servizi di telecomunicazione (ad es. concessioni per le radiocomunicazioni dei radioamatori oppure le radiocomunicazioni private di imprese di trasporto). In questo capitolo verranno trattate unicamente le concessioni rilasciate direttamente dalla Commissione.

2.1. Concessioni WLL

Le concessioni rilasciate il 5 giugno 2000 per il collegamento d'utente senza filo (Wireless Local Loop, WLL) obbligavano i titolari della concessione a iniziare e a proseguire l'esercizio commerciale di almeno una stazione di base entro un anno dall'ottenimento della concessione.

In qualità di autorità di vigilanza l'UFCOM ha dunque verificato nel giugno 2001 se quest'obbligo fosse stato rispettato ed ha informato la Commissione che la maggior parte dei concessionari soddisfaceva questa condizione. Tuttavia, occorre notare che nell'estate del 2001 nella maggior parte dei casi l'obbligo d'esercizio era a stento rispettato.

In due casi sono state inoltrate domande giustificate per ottenere una breve proroga del termine e la Commissione le ha accettate.

In generale, le previsioni iniziali decisamente ottimistiche circa le opportunità che la tecnologia WLL avrebbe avuto sul mercato non si sono purtroppo realizzate e non si sa se mai lo saranno. Il WLL non è dunque diventato l'alternativa all'ultimo chilometro di Swisscom e non c'è stata la tanto sperata ripresa della concorrenza.

2.2. Concessioni UMTS

Le concessioni UMTS²¹ sono state messe all'asta il 6 dicembre 2000. La procedura si è conclusa a fine gennaio 2001 con il rilascio delle concessioni alle società Orange, TDC Switzerland, 3G Mobile e Swisscom. Tuttavia, poiché i concessionari hanno dovuto attendere fino al gennaio 2002 per poter disporre delle frequenze attribuite loro, il 2001 può essere considerato come una fase di transizione che i concessionari hanno potuto sfruttare per pianificare le loro reti, acquisire siti ed eseguire test.

²¹ UMTS: Universal Mobile Telecommunications System; sistema di telefonia mobile della terza generazione.

Nel 2001, la Commissione ha continuato a seguire attentamente l'evoluzione tecnologica degli elementi per le reti UMTS, individuando nuove possibilità per la condivisione delle infrastrutture. I progressi realizzati nel campo della tecnica di rete permettono di utilizzare alcuni elementi di rete come un'unità fisica, ma suddivisa a livello di software, ossia come elementi di rete gestibile autonomamente da parte di ogni operatore. Essendo gli elementi di rete utilizzabili in modo distinto, gli operatori non perdono la necessaria indipendenza e continuano ad avere il controllo sulle frequenze loro attribuite (nessuna condivisione delle frequenze).

La condivisione dell'infrastruttura può permettere di realizzare risparmi nella costruzione delle reti. Tuttavia, i rigidi valori limite imposti in Svizzera in base all'ordinanza sulla protezione dalle radiazioni non ionizzanti (ORNI) limitano gli effetti positivi voluti con la condivisione dell'infrastruttura, ossia la riduzione del numero degli impianti d'antenna.

Tenuto conto degli importanti investimenti che i concessionari dovranno fare, delle esigenze della protezione dell'ambiente e del paesaggio e degli sviluppi tecnologici, in base a un'indagine condotta dall'Ufficio federale delle comunicazioni (UFCOM), la Commissione è giunta alla conclusione che le concessioni UMTS per la telefonia mobile della terza generazione sono sufficientemente flessibili per permettere la condivisione di gran parte dell'infrastruttura radio. Questa soluzione non ostacola la concorrenza nel campo dell'infrastruttura, aspetto che la legge sulle telecomunicazioni ritiene essenziale ai fini di una concorrenza efficace nell'ambito dei servizi. Inoltre, non saranno necessarie modifiche delle concessioni. A fine gennaio 2002, la Commissione ha comunicato queste considerazioni ai concessionari UMTS mediante una scheda informativa. Con questa interpretazione, la Commissione si allinea con altri Paesi europei, come ad esempio la Germania e la Francia.

Siccome questa tecnologia evolve rapidamente e l'infrastruttura di rete è una questione delicata, sia dal punto di vista della politica della concorrenza, sia da quello del diritto sulle telecomunicazioni, la Commissione esaminerà caso per caso l'ammissibilità di modelli concreti di condivisione dell'infrastruttura se gli esercenti inoltreranno domande in questo senso.

A sostegno della protezione dell'ambiente e del paesaggio, la Commissione ha già obbligato i concessionari GSM e UMTS ad utilizzare in comune gli impianti d'antenna (edifici di servizio e piloni d'antenna), a condizione che vi siano sufficienti capacità e se ciò è fattibile dal punto di vista tecnico, economico e giuridico. La concessione prevede inoltre la condivisione delle antenne e dei loro collegamenti alla stazione di base (nodo B). Interpretando la concessione in questo modo, la Commissione rende ora in particolare possibile l'utilizzo in comune del nodo B e del Radio Network Controller (RNC), a condizione che questi ultimi siano controllati in modo indipendente da ognuno dei partner della condivisione.

2.3. Concessioni GSM

Per quanto riguarda le concessioni di telefonia mobile GSM²², l'unica novità del 2001 è il trasferimento della concessione GSM della diAx alla società TDC in seguito alla fusione tra Sunrise e diAx. I servizi GSM e tutti gli altri prodotti della nuova TDC Switzerland sono ora offerti sotto il nome di Sunrise, mentre il nome diAx è progressivamente sparito nel corso del 2001.

2.4. Servizio universale

La Commissione ritiene che il servizio universale costituisca un importante pilastro della liberalizzazione del mercato, poiché impedisce che alcune regioni o cerchie sociali siano svantaggiate in materia d'accesso agli strumenti di base della comunicazione sociale. Tutte le cerchie della popolazione svizzera devono avere accesso a un'offerta di base in materia di servizi di telecomunicazione di qualità e a prezzi convenienti, come fissato nella legge sulle telecomunicazioni. Questo servizio universale offerto alla popolazione è interamente garantito in tutte le regioni del Paese e continuerà ad esserlo anche in futuro.

Le disposizioni transitorie contenute nella legge sulle telecomunicazioni attribuiscono la concessione per il servizio universale a Swisscom fino alla fine del 2002, il che significa che Swisscom è tenuta a garantire il servizio universale. Attualmente questa concessione deve essere nuovamente attribuita.

È compito della Commissione mettere a concorso periodicamente la concessione per il servizio universale nel settore delle telecomunicazioni e aggiudicarla in base a determinati criteri. Nell'autunno 2001 la Commissione ha deciso di rilasciare una concessione nazionale per il servizio universale. A causa dell'evoluzione dinamica della tecnologia e dei mercati, ha deciso di limitare a cinque anni la validità della concessione. Questa durata relativamente breve ha due vantaggi: la remunerazione di costi non coperti può essere meglio valutata e il contenuto del servizio pubblico fissato dal Consiglio federale dovrebbe molto probabilmente rimanere invariato.

Su incarico della Commissione l'UFCOM ha lanciato il 27 novembre 2001 la pubblica gara per il rilascio della concessione. I dossier di candidatura possono essere inoltrati fino al 1° marzo 2002. Per garantire una transizione priva di problemi, la Commissione attribuirà la nuova concessione entro la fine di giugno 2002.

Sulla base di una prima analisi effettuata dall'UFCOM, la Commissione valuterà le candidature inoltrate in funzione di determinati criteri. Lo svolgimento della procedura di valutazione in più tappe e i criteri di decisione sono stati fissati nella documentazione relativa alla pubblica gara. La

²² GSM: Global System for Mobile Communication; sistema di telefonia mobile della seconda generazione.

concessione per il servizio universale è fondamentale attribuita al candidato che soddisfa al meglio i criteri di decisione e che non richiede alcun contributo d'investimento. Se tutti i candidati chiedono un contributo d'investimento, si aggiudica la concessione chi fa l'offerta con il migliore rapporto tra prestazioni e contributo d'investimento richiesto. Se non si presenta nessun candidato appropriato o se ne presenta uno solo, la Commissione determina un concessionario e fissa l'eventuale contributo d'investimento.

Spetta al Consiglio federale adattare periodicamente il contenuto del servizio universale in funzione dello sviluppo della tecnica e del mercato, come pure dei bisogni della società e dell'economia. Il Consiglio federale decide inoltre in merito alle esigenze di qualità dei servizi e ai limiti superiori dei prezzi.

In vista del rilascio della concessione, a fine ottobre 2001 il Consiglio federale ha ridefinito il contenuto del servizio universale. Riportiamo qui di seguito le sue decisioni più importanti:²³

- Collegamento: il limite superiore del prezzo del collegamento analogico rimane invariato a un massimo di 23.45 CHF/mese (IVA esclusa). Esiste ora la possibilità di chiedere un collegamento digitale (ad es. ISDN) a un prezzo massimo di 40.– CHF/mese (IVA esclusa). Inoltre è stata introdotta una tassa d'installazione unica per i collegamenti (40.– CHF pagabili una volta sola).
- Tariffe delle chiamate: i limiti superiori dei prezzi delle comunicazioni sono stati ridotti in funzione dell'evoluzione reale del mercato.
- Telefoni pubblici (Publifon): in linea di principio ogni Comune politico ha diritto ad almeno una cabina telefonica pubblica. Data la grande diffusione dei telefoni cellulari e la conseguente diminuzione dell'utilizzo di telefoni pubblici, il numero minimo di Publifon è stato leggermente ridotto.

3. Piano di numerazione

Nel marzo del 2000 la ComCom ha deciso d'introdurre il nuovo piano di numerazione E.164/2002 di tipo «chiuso» (formato identico per le chiamate locali e nazionali) per far fronte alla crescente domanda di nuovi numeri e garantire una quantità sufficiente di elementi d'indirizzo.

Il passaggio al nuovo piano avverrà il 29 marzo 2002.²⁴ A partire da questa data occorrerà digitare sempre il prefisso, sia per le chiamate locali, sia per quelle nazionali, sia sulla rete fissa,

²³ Per maggiori informazioni cfr. comunicato stampa dell'ATEC pubblicato il 31 ottobre 2001 e l'ordinanza del 31 ottobre 2001 sui servizi di telecomunicazione (OST) (stato 22 gennaio 2002).

Il Consiglio federale ha inoltre deciso che i costi della rete sono calcolati in base a valori contabili e non a costi di riproduzione.

²⁴ Per ulteriori informazioni: <http://www.num2002.ch>

sia su quella mobile. Ad eccezione del fatto che il prefisso diventa parte integrante del numero, tutti gli attuali numeri e prefissi rimangono invariati. Il nuovo piano non modifica nulla per quanto concerne le chiamate provenienti dall'estero, poiché lo zero iniziale dovrà anche in futuro essere tralasciato.

Nel caso del gruppo di reti di Zurigo, il passaggio al nuovo piano si svolgerà in più tappe. Come per gli altri gruppi di rete, il prefisso 01 dovrà essere sempre digitato dal 29 marzo 2002 in poi. A partire dal marzo 2005, il prefisso 01 verrà automaticamente sostituito con lo 044; tuttavia, durante un periodo transitorio di due anni, ossia fino al marzo 2007, i due sistemi di numerazione (01 e 044) funzioneranno in modo parallelo. I nuovi abbonati della regione di Zurigo possono già sin d'ora ricevere un numero che inizi per 043 o 044, così da evitare di doverlo cambiare in futuro. Tuttavia, il prefisso 044 è quasi interamente riservato alla migrazione dei numeri che ora iniziano con lo 01.

In generale, la numerazione 2002 non ha ripercussioni sulle tariffe delle comunicazioni, eccettuato il caso della preselezione, poiché le comunicazioni saranno stabilite e fatturate dal fornitore selezionato.

Per preparare al meglio gli utenti del servizio telefonico al passaggio al nuovo piano, quest'anno l'accento è stato messo sull'informazione della popolazione.

Le competenze sono così ripartite: la ComCom approva i piani di numerazione e fissa i termini per la loro attuazione; dal canto suo l'UFCOM gestisce il piano e coordina i lavori di preparazione tecnici e la campagna d'informazione sulla nuova numerazione. Ai fornitori di servizi di telecomunicazione, invece, spetta l'attuazione concreta della numerazione 2002 per i rispettivi abbonati e partner. Sono dunque responsabili per l'informazione della loro clientela.

Per garantire una comunicazione standardizzata e senza problemi tra tutti gli attori, il gruppo di coordinamento Comunicazione, diretto dall'UFCOM, si riunisce periodicamente e decide le misure necessarie.

L'introduzione del nuovo piano necessita da parte degli utenti un cambiamento delle proprie abitudini. Un sondaggio realizzato dall'UFCOM nel dicembre 2001 ha mostrato che il 56 per cento della popolazione era al corrente dell'imminente cambiamento, tuttavia solo il 12 per cento ne conosceva la data precisa e solo il 16 per cento degli intervistati digitava già il prefisso per le chiamate locali.

Dunque l'UFCOM ha intensificato la sua campagna d'informazione lanciata alla fine del 2000. In una prima fase, iniziata nell'autunno del 2000, associazioni, organizzazioni, fornitori di servizi di telecomunicazione, ditte svizzere e Comuni sono stati oggetto di un'informazione mirata. Gli

abbonati, invece, hanno ricevuto un opuscolo dell'UFCOM in allegato alla fattura telefonica del maggio 2001. La campagna d'informazione del pubblico è infine stata lanciata nel novembre 2001 mediante annunci sui giornali e su Internet e, con l'avvicinarsi della data del passaggio al nuovo piano, si è intensificata a partire da febbraio 2002 con nuovi annunci, manifesti e spot pubblicitari.

4. Piano nazionale d'attribuzione delle frequenze

Il piano nazionale d'attribuzione delle frequenze contiene le diverse bande di frequenza assegnate in Svizzera e fornisce una sintesi dell'utilizzo dello spettro delle frequenze nel nostro Paese, indicando il modo d'utilizzo, attuale o previsto, di ogni banda di frequenza, un utilizzo che nella maggior parte dei casi è coordinato a livello internazionale.

Come previsto nella legge sulle telecomunicazioni (art. 25 cpv. 2), su richiesta dell'UFCOM la Commissione ha approvato il nuovo piano nazionale d'attribuzione delle frequenze, entrato in vigore il 1° luglio 2001. La maggior parte delle modifiche si basa sulle disposizioni della CEPT e sui risultati della World Radiocommunication Conference 2000 dell'UIT. È in questa sede che si sono previste provvisoriamente bande supplementari per l'UMTS. Inoltre, nell'ambito di un'armonizzazione a livello europeo di determinate gamme di frequenza, si è deciso che i telefoni senza filo CT1+ et CT2, che funzionano nella gamma dei 900 MHz, saranno protetti contro le interferenze solo fino alla fine del 2005. In alternativa esiste il sistema DECT, un sistema armonizzato a livello europeo.

5. Libera scelta del fornitore di servizi (Carrier (Pre-)Selection)

Per quanto concerne la libera scelta del fornitore di servizi (Carrier Selection), la Commissione si è occupata della questione relativa alla procedura amministrativa che i fornitori di servizi di telecomunicazione (FST) devono utilizzare tra loro per il trattamento dei mandati di preselezione (mandati CPS). Per ridurre le spese amministrative i FST hanno ora la possibilità di riconoscere organismi di fiducia indipendenti che verificano i mandati CPS attribuiti a voce dagli utenti. Basandosi su questa regolamentazione, i FST hanno introdotto la procedura TPV (Third Party Verification), che permette all'utente di effettuare telefonicamente la sua richiesta di preselezione mentre un sistema vocale interattivo registrerà la chiamata allo scopo di poter in seguito procedere a una verifica.

La Commissione ha inoltre precisato l'introduzione del controllo della preselezione da parte dell'utente. Il nuovo sistema è innanzitutto pensato per gli utenti privati che dispongono di un collegamento telefonico usuale (collegamento di base analogico o ISDN) e permette loro di attivare o disattivare la preselezione oppure interrogare lo stato del loro CPS direttamente mediante la tastiera del telefono.

6. Misure adottate nell'ambito delle procedura di vigilanza

Spetta all'UFCOM vigilare sul rispetto delle disposizioni contenute nella legge, nelle ordinanze e nelle concessioni. Se sospetta una violazione delle concessioni o del diritto applicabile, l'UFCOM avvia una procedura di vigilanza. Se del caso, la Commissione decide in merito alle misure proposte dall'UFCOM. L'Ufficio può infatti proporre di intimare al concessionario di sanare il vizio, oppure di prevedere oneri nella concessione e perfino di ritirare la concessione (art. 58 LTC).

Durante l'anno d'esercizio in questione, la Commissione non ha dovuto adottare alcuna misura di vigilanza.

7. Viaggio di studio della Commissione

In occasione di un viaggio di studio di tre giorni, la Commissione ha visitato in estate varie autorità e società in Estonia, Finlandia e Svezia. Da una parte, questi incontri con altre autorità specializzate le hanno permesso di farsi un'idea precisa sulle attività di regolazione e sulle tendenze a livello internazionale. Dall'altra, le visite fatte ai fabbricanti che non producono solo infrastrutture di rete e terminali, ma che lavorano allo sviluppo di prodotti del futuro, hanno fornito un quadro concreto dell'evoluzione tecnologica che ci si deve attendere a medio termine.

L'aspetto del perfezionamento delle conoscenze è estremamente importante per la Commissione in quanto essa è chiamata a lavorare con l'occhio rivolto al futuro.

In occasione delle visite effettuate presso l'autorità di regolamentazione finlandese, il "Telecommunications Administration Center", e l'"Estonian National Communications Board", vi è stato uno scambio d'informazioni su una vasta gamma di temi. Nel caso del regolatore estone, sono emersi i grandi sforzi che l'Estonia post-sovietica sta attualmente facendo per sviluppare un mercato delle telecomunicazioni moderno e aperto alla concorrenza, sforzi che non da ultimo mirano ad un avvicinamento all'UE. Dopo soli otto mesi, la liberalizzazione ha dato i primi buoni frutti, ossia il calo massiccio delle tariffe telefoniche e delle tariffe d'interconnessione regolate. Con il sostegno dello Stato, nel settore della fornitura di servizi a banda larga in tutto il territorio del Paese, l'Estonia cerca di sfruttare un'opportunità unica di sviluppo.

Proprio in questo campo la Svezia funge solitamente da esempio: quale base per la realizzazione della “Società dell’informazione per tutti”, il governo svedese ha infatti deciso nel 2000 d’investire in totale più di 800 milioni di franchi in un backbone nazionale e in reti regionali che collegano tra loro i principali Comuni. Questi ultimi devono partecipare al progetto mettendo a disposizione, complessivamente, una somma analoga. Inoltre, i privati e le società ottengono temporanei sgravi fiscali per l’installazione di collegamenti a banda larga. Durante l’incontro con i rappresentanti di diversi ministeri, la Commissione è stata informata su aspetti legati all’infrastruttura, su misure volte a migliorare le conoscenze in materia di nuove tecnologie dell’informazione e della comunicazione e la loro accettazione tra il pubblico. Occorre in particolare rilevare un programma completo di formazione del corpo insegnante.

Con le società Nokia e Ericsson si è discusso approfonditamente dell’evoluzione del mercato dopo le varie aste UMTS che hanno avuto luogo in Europa nel 2000. Nokia ha fornito alla Commissione un quadro dettagliato delle tendenze attuali in materia di tecnologia senza filo e di relative piattaforme di servizi. Quale complemento all’UMTS, va menzionata la tecnologia WLAN destinata alle applicazioni negli edifici pubblici e privati con un elevato tasso d’utilizzazione. Si è inoltre discusso in dettaglio anche delle ulteriori possibilità di condivisione delle infrastrutture. Al WCDMA-DemoCenter della società Ericsson, per la prima volta è stato presentato in maniera molto concreta alla Commissione il modo con cui l’UMTS può essere utilizzato, ad esempio per trasmettere in tempo reale immagini video e contemporaneamente conversazioni a un’unità mobile.

IV. Evoluzione del mercato: dati statistici chiave

In questa sezione la ComCom pubblica da due anni alcune cifre²⁵, che forniscono una breve sintesi dell'evoluzione del mercato delle telecomunicazioni in Svizzera. Secondo la legge l'UFCOM ha il compito di allestire ogni anno una statistica ufficiale sulle telecomunicazioni. Per maggiori informazioni vi rimandiamo alla relativa pagina Internet²⁶.

In Svizzera il numero di **fornitori di servizi di telecomunicazione** continua ad aumentare, anche se la crescita, iniziata nel 1998 con la liberalizzazione del mercato, ha rallentato. Alla fine del 2001 ve ne erano 348, ossia 33 in più rispetto all'anno precedente (+10.5%). Tra di loro ve ne sono 156 (+ 2) soggetti all'obbligo d'annuncio, 131 (+ 15) titolari di una concessione e 3 titolari di una concessione mobile GSM. Nonostante il numero considerevole di fornitori di servizi di telecomunicazione, il numero totale degli accordi d'interconnessione è aumentato solo lentamente situandosi a 77 alla fine del 2001.

Per quanto riguarda l'infrastruttura della **telefonia fissa**, si nota soprattutto un costante calo dei collegamenti analogici (-4.4%) a favore di quelli digitali ISDN (+21%). Nell'arco di un anno il numero di linee di collegamento²⁷ alla rete telefonica ha fatto segnare una crescita superiore al 4%. A fine 2001, dunque, in Svizzera si contano 74,1 linee di collegamento per ogni 100 abitanti.

²⁵ Ricordiamo che la raccolta e il trattamento dei dati di tutti i fornitori di servizi di telecomunicazione non permette di fornire un'analisi l'anno stesso. Pertanto, la maggior parte delle cifre pubblicate dall'UFCOM e che figurano qui di seguito sono delle stime cui si è giunti in base a dati ottenuti dai principali fornitori di servizi di telecomunicazione svizzeri.

²⁶ <http://www.bakom.ch/it/telekommunikation/grundlagen/statistik/index.html> (Disponibile solo in tedesco, francese e inglese)

²⁷ Questo indicatore tiene conto sia le linee principali sia il numero totale dei canali ISDN.




Fig. 1: Numero di linee di collegamento (1996-2001)
[in migliaia]

La crescita del mercato svizzero della **telefonia mobile** ha registrato un leggero rallentamento, assolutamente prevedibile dato che il tasso di penetrazione sfiora il 73% alla fine del 2001.

Alla fine del 2001 Swisscom occupa ancora una posizione dominante sul mercato della telefonia mobile con una **quota di mercato** del 63,8%, avendo perso il 3,2% della sua quota di mercato. Sunrise occupa la seconda posizione con una quota di mercato pari a 17,9% mentre Orange si è fermata a 17,5%, nonostante il fatto che il numero dei suoi clienti sia aumentato del 18%. Come per l'esercizio precedente, anche quest'anno si è constatato un considerevole aumento del numero di abbonati dei tre operatori.

La differenza tra il numero di **abbonamenti prepaid e postpaid** tende ad assottigliarsi sempre più. Gli abbonamenti prepaid e postpaid rappresentano rispettivamente il 41% e il 59%.




Fig. 2: Collegamenti di telefonia mobile [in migliaia]


Per i consumatori l'effetto positivo più evidente restano i **cambiamenti delle tariffe**. Nel settore della **telefonia fissa** si è mantenuta anche nel 2001 la tendenza al ribasso registrata in seguito alla liberalizzazione, che ha tuttavia subito un rallentamento (-6% nel 2001 contro -16.8% l'anno precedente). Reagendo alla nuova concorrenza, quest'anno Swisscom ha ridotto in modo significativo le sue tariffe (-14%). Pertanto, sulla rete fissa, il 2001 è stato caratterizzato da un certo livellamento dei prezzi.

Nel biennio 2000 – 2001 nel settore della **telefonia mobile** i prezzi sono invece rimasti stabili e le tariffe applicate dai vari fornitori sono decisamente molto simili. Sembra che attualmente la concorrenza nel settore della telefonia mobile non si faccia più abbassando i prezzi ma piuttosto, come già avvenuto lo scorso anno, sovvenzionando i cellulari e differenziando le offerte.

L'esame dei dati relativi al **personale** impiegato in Svizzera dai tre principali fornitori (Swisscom, Sunrise e Orange) sembra riflettere abbastanza fedelmente la situazione attuale del mercato delle telecomunicazioni. Il numero totale delle persone impiegate presso questi tre operatori è rimasto relativamente stabile rispetto allo scorso anno. Si è registrata una crescita di solo +1.25% e a fine 2001 vi erano 24'896 dipendenti, il che significa un rallentamento della creazione di nuovi posti di lavoro nel settore delle telecomunicazioni. A questa evoluzione hanno contribuito

le chiusure d'impresa, le ristrutturazioni (Swisscom) o la fusione Sunrise/diAx. Gli effettivi di Swisscom sono diminuiti del 3% circa, mentre Orange ha considerevolmente aumentato i propri (+ 7.5%). Se oltre al numero di dipendenti degli operatori si tiene conto anche del personale dei fornitori, le imprese del settore delle telecomunicazione impiegano in totale quasi 43'000 persone.²⁸

Infine, per quanto riguarda l'evoluzione di Internet in Svizzera, si può notare che lo scorso anno è aumentata la quota della popolazione equipaggiata di personal computer, condizione essenziale per lo sviluppo della società dell'informazione. A fine 2001 se ne contavano 4.9 milioni, con un aumento del 14.8% in due anni (1999-2001). La crescita registrata dal 2000, tuttavia, è solo pari al 5,1%. È calato per la prima volta lo scorso anno il numero di nuovi computer venduti, il che riflette l'elevato tasso di equipaggiamento.



Legenda: A=Austria, B=Belgio, DK=Danimarca, FL=Finlandia, F=Francia, D=Germania, L=Lussemburgo, IR=Irlanda, I=Italia, NL=Olanda, P=Portogallo, SP=Spagna, SW=Svezia, UK=Gran Bretagna, EU=Unione Europea, N=Norvegia, CH=Svizzera

Fig. 3: tasso di penetrazione di internet [in % delle economie domestiche]

Fonte: Eurobarometer e WEMP

²⁸ Rapporto annuo di Protelecom, febbraio 2002, pag. 4.

Nel dicembre del 2001 il 39% delle economie domestiche in Svizzera utilizzava Internet, un tasso che si situa nella media dei Paesi europei. Un risultato più significativo si ottiene considerando, oltre all'utilizzo casalingo, anche quello sul lavoro, nelle scuole e nei luoghi pubblici: in questo caso la Svizzera si situa davanti a Paesi come la Gran Bretagna e la Germania.²⁹

²⁹ EURO-JICs Pan European Internet Surveys 2002, www.ejic.org

V. Riassunto delle attività della Commissione

Procedure d'interconnessione

Linee affittate e mezzi di trasmissione

- ⇒ Il 3 ottobre 2001 il Tribunale federale ha annullato una decisione della ComCom, con la quale era stato applicato l'obbligo d'interconnessione alle linee affittate ed erano stati fissati i prezzi in questo settore. Swisscom può dunque continuare a fissare del tutto liberamente i prezzi delle linee affittate.

Terminazione mobile

- ⇒ Poco prima che la Commissione prendesse una decisione definitiva, le parti sono giunte ad un accordo. Le procedure sono state annullate.

Procedure relative al modello di calcolo LRIC

- ⇒ Le complesse procedure d'istruzione sono in corso presso l'UFCOM

Accesso disaggregato

- ⇒ A causa della mancanza di basi legali sancite nella decisione del Tribunale federale del 3 ottobre 2001, la Commissione ha dovuto rigettare la richiesta di accesso disaggregato.

Concessioni

Servizio universale

- ⇒ La Commissione rilascerà nuovamente la concessione per il servizio universale entro fine giugno 2002. Il 27 novembre 2001, è stata indetta una pubblica gara per il rilascio di una concessione per il servizio universale a livello nazionale, valida cinque anni.

Wireless Local Loop, WLL

- ⇒ La Commissione ha verificato se è stato rispettato l'obbligo, cui sottostà il concessionario, di esercitare commercialmente almeno una stazione di base dopo un anno.

GSM,
Sistema di telefonia mobile della seconda generazione

- ⇒ In seguito alla fusione tra Sunrise e diAx, la concessione GSM di diAx è stata trasferita alla società TDC Switzerland.

UMTS,
Sistema di telefonia mobile della terza

- ⇒ La Commissione ha seguito attentamente gli sviluppi della tecnologia UMTS e ha

generazione

deciso di autorizzare un'ampia condivisione dell'infrastruttura radio.

Numerazione

- ⇒ Dal 29 marzo 2002 il prefisso va digitato anche per le chiamate locali. Si è dunque passati a un piano di numerazione chiuso. Affinché la transizione si svolgesse senza difficoltà, l'UFCOM ha lanciato nel 2001 una vasta campagna d'informazione.

Piano nazionale d'attribuzione delle frequenze

- ⇒ Il 1° luglio 2001 è entrato in vigore un piano d'attribuzione delle frequenze modificato.

**Libera scelta del fornitore di servizi
Carrier (Pre-)Selection**

- ⇒ Per facilitare la scelta del fornitore sono state autorizzate due nuove procedure : la "Third Party Verification" e la preselezione controllata dagli stessi utenti.

Berna, 22 aprile 2002

In nome della Commissione

Il presidente

Fulvio Caccia

Allegato I : I membri della Commissione**Presidente:**

Fulvio Caccia

Vicepresidente:

Gian Andri Vital

Membri:

Christian Bovet

Pierre-Gérard Fontolliet

Beat Kappeler

Heidi Schelbert-Syfrig

Hans-Rudolf Schurter

Allegato II : I collaboratori della segreteria

Segretario della Commissione: Peter Bär

Collaboratore scientifico e webmaster: Pierre Zinck

Funzionaria d'amministrazione segreteria: Verena Verdun